

Regolamento comunale di Polizia mortuaria



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE - TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 09.03.2000 - COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 164 DEL 20.12.2005 E INTEGRATO CON LE MODIFICHE AGLI ARTT. 42 E 44 INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 31.05.2006

TITOLO I

Capo I Disposizioni Generali

ART. 1 Oggetto e finalità

- 1.Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n.1265, al Titolo VI del 10.09.1990 nr. 285, e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. alla Legge Regionale 25.10.1982, nr. 70, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
- 2.Il presente Regolamento disciplina inoltre, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel rispetto dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n.130 ,della Legge Regionale n.37 del 23 dicembre 2004, del D.P.R. 10/09/1990, n.285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/07/2003, n.254.
- 3.Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



2. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
 - 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
- a)il servizio di osservazione dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;
 - b)il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c)l'uso delle celle frigorifere comunali solo per le salme di persone residenti in vita in Aosta, o per trattamenti di salme ordinati dall'autorità giudiziaria;
- d)il feretro, l'inumazione in terra in campo comune o la cremazione per i defunti indigenti o morti in solitudine o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose.
 - e)il deposito delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g)il trasporto nell'ambito del Comune secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento Comunale per il Trasporto Funebre.
- 3.Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Respondabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, da parte dei Vigili Urbani o sulla scorta di dichiarazione di indigenza effettuata dal Direttore di Ospizio quando trattasi di defunto ricoverato in vita presso l'Ospizio stesso.
- 4. Tutti gli altri servizi sono sottopposti al pagamento di tariffe secondo quanto deliberato dalla Civica Amministrazione.

ART. 4 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio del Custode cimiteriale e gli uffici dei Servizi di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.



- 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o presso l'Ufficio del Custode:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento, nonché copia del regolamento na zionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.90, nr. 285;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinaria;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso del l'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990, nr. 241;

Capo II Depositi di osservazione ed obitori

ART. 5 Depositi di osservazione e obitori

- 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero suburbano, per le salme di:
- a) persone morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;
- b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio comunale non ricevute nei locali dell'ospedale;
- c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d)persone decedute fuori dal territorio comunale, nei Comuni previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.641 del 17.09.1997 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.766 del 30.12.2002.
- I locali di cui sopra dovranno esse tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito di salma.
- 2. Il trasferimento di salme al deposito di osservazione o obitorio potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione a esigenze di igiene pubblica.
- 3. L'ammissione nei depositi di osservazioni o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona



accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

- 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o eventualmente con apposite strumentazioni.

Capo III Feretri

ART. 6 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari secondo quanto disposto dal precedente art.3.

ART. 7 Piastrina di riconoscimento

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV Trasporti funebri

(Capo abrogato - artt.8,9,10 - con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 27.06.2003 che approva il Regolamento Comunale per il Trasporto Funebre. Vedi nota 1 in calce).



T I T O L O II Cimiteri

Capo I Cimiteri

ART.8 Elenco Cimiteri

- 1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, nr. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i sequenti cimiteri:
 - I.Suburbano
 - II.Frazionale di Excenex-Arpuilles
 - III. Frazionale di Signayes.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne la vigilanza igienico-sanitaria si applicano altresì per i cimiteri frazionali di Porossan, Signayes e Arpuilles-Excenex.
- 3. Nel particolare cimitero privato sito nella frazione di Porossan, il seppellimento è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda dei congiunti, nella quale deve esser indicato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nel cimitero stesso.

ART. 9 Disposizioni generali - Vigilanza

- 1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso da cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
- 2. La manutenzione e la pulizia del cimitero suburbano e di quelli frazionali di Excenex e Signayes si eseguono sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne cura la regolare esecuzione. Le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni od estumulazioni delle salme o resti mortali ed ai conseguenti spostamenti di manufatti o di terra si eseguono con l'assistenza del personale di custodia e sulla base degli indirizzi all'uopo forniti dall'Ufficio Amministrativo per gli Affari Cimiteriali.
- 3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il personale addetto alla custodia è tenuto a riferire con sollecitudine all'Ufficio Amministrativo per gli affari cimiteriali, all'Ufficio Tecnico e al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. tutti gli avvenimenti, irregolarità o guasti cui occorresse porre riparo a tutela del servizio, dell'ordine, dell'igiene, del decoro e della struttura del cimitero.



ART.10 Reparti speciali nel Cimitero

- 1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a particolari gruppi o comunità.
- 2.Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.
- 3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART.11 Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

- 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3. All'atto della consegna di un cadavere, al custode del cimitero si dovranno pure consegnare le bollette ed i permessi di sepoltura di cui all'art. 68, senza le quali il cadavere non potrà essere ricevuto nel cimitero stesso.
- 4. Per giustificati motivi il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche nei cimiteri frazionali di salme di persone non aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune o nelle frazioni e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune. I motivi possono essere:
- a) spostamento della residenza prima del decesso dovuto a ragioni di salute o di assistenza, quale ricovero in case di riposo, istituto di cura, ecc.;
- b)residenza di parenti (coniuge, figli,genitori, fratelli) del defunto in Aosta o nelle frazioni ove è situato il cimitero;
- c) antecedente sepoltura di altri stretti congiunti nello stesso ci mitero nel quale si chiede la sepoltura;
- d) giustificata e accertata ragione per la quale il Sindaco ritenga di concedere l'autorizzazione medesima.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone



indicate nei sovrariportati commi 1,2,4.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.10, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti ordinari. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 12 Ammissione nei cimiteri frazionali

1. Nei cimiteri frazionali, siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori.

Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ART. 13 Disposizioni generali

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
- 3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione e la misura delle aree, in conformità a quanto disposto dalle norme di legge.

ART. 14 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

Capo III Inumazione e tumulazione

ART.15 Inumazione

- 1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura



privata;

- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- 2.A domanda dei familiari e sempreché vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti ossei o ceneri in una fossa solamente se già occupata da feretro contenente salma, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione e purchè si tratti di resti o di ceneri di parenti o affini. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione della fossa.
- 3.E' compito del custode far tenere sempre pronte un numero sufficiente di fosse per le inumazioni ordinarie.

ART. 16 Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo di cui al comma precedente, verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3. A richiesta dei privati, può esser autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, salva diversa disposizione emanata dalla Ginta Municipale.
- 4. L'installazione della lapide e di copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri dettati dal Regolamento Nazionale.

ART. 17 Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3. A domanda dei familiari e sempreché vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di tumulare una o più cassette contenenti resti ossei o ceneri in un loculo solamente se già occupato



da feretro contenente salma, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione e purché si tratti di resti o di ceneri di parenti o affini. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.

ART. 18 Deposito provvisorio

- 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento della tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione.
- 2. La concessione in loculo provvisorio è ammessa nei seguenti casi:
- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per coloro che richiedono la concessione d'uso di un loculo senza che vi sia immediata disponibilità, ma ve ne siano in previsione di realizzazione da parte del Comune.
- 3. La durata del deposito provvisorio di cui ai commi precedenti è fissata in sette semestri per i quali i richiedenti verseranno l'intero importo della tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione a titolo cauzionale. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Sarà rimborsato il canone dei semestri non usufruiti.
- 4.E' anche ammesso il deposito provvisorio in tomba di famiglia di salma estranea alla famiglia medesima su richiesta dei titolari della tomba stessa e previo pagamento della relativa tariffa.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

ART. 19 Esumazioni ordinarie

- 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di almeno 10 anni, salvo intervenute nuove disposizioni normative;
- 2. Le esumazioni ordinarie sono svolte in qualunque periodo dell'anno.
- 3. Le esumazioni ordinarie e quindi la conseguente utilizzazione delle fosse, devono farsi seguendo la progressione dei campi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro del campo e



successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate; compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari, si ricomincia con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

- 4. Nelle esumazioni ordinarie è compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria del Comune di Aosta stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
- 5.I resti ossei raccolti nelle esumazioni ordinarie vengono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura individuale o ne venga richiesta la cremazione ai sensi del successivo art.27 comma1).
- 6.Per i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie si rinvia al successivo art.27 comma 1). A richiesta degli aventi diritto i resti mortali inconsunti possono altresì permanere nella stessa fossa.
- 7.Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti ossei o dei resti mortali inconsunti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, e pertanto:
- deposizione delle ossa, rinvenute a seguito di esumazione ordinaria, nell'ossario comune;
 - cremazione dei resti mortali inconsunti.

ART. 20 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. E' compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrare le concessioni avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Di volta in volta che si renderà necessario il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco di ogni singolo campo con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Copia dell'elenco suddetto oltre che dall'ufficio amministrativo degli affari cimiteriali è tenuta dal custode a disposizione degli interessati.
- 3. Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune viene data comunicazione mediante appositi cartelli da apporsi all'inizio ed alla fine del campo medesimo con congruo anticipo.

ART. 21 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro



l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre sei mesi successivi alla sepoltura, salvo i casi previsti al successivo comma 3.

- 2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa della relativa morte è compresa nell'elenco della malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. o di personale sanitario da lui delegato, nonché alla presenza del custode.

ART. 22 Estumulazione

- 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo vent'anni dalla tumulazione.
 - 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
- a) a richiesta dei familiari interessati prima della scadenza della concessione:
- per traslare la salma in tomba privata o in Cimitero di altro Comune;
- per avvicinare la salma a un congiunto
 (genitore,fratello,coniuge, figli);
- per richiesta di altra concessione entro 10 anni dalla data della prima tumulazione;
 - b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio amministrativo incaricato per gli affari cimiteriali, provvederà per la diffusione - attraverso organi di stampa e reti radiotelevisive locali, nonché con cartelli affissi al civico cimitero - di apposito avviso municipale di avvertenza delle scadenze relative all'anno successivo delle concessioni dei loculi e degli ossari e del trattamento prestabilito per i resti mortali inconsunti. Lo stesso Ufficio tiene e dello la stesura scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco è tenuto anche dal custode del cimitero, onde permettere la visione agli interessati.
 - 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali



secondo la programmazione del servizio cimiteriale seguendo l'ordine delle scadenze.

- 6. I resti ossei sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi già concessi (art. 17, comma 3°) o tombe private, previa domanda degli aventi diritto.
- 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, per i resti mortali inconsunti si applicano le disposizioni contenute nell'art.27 comma 1). E' altresì consentita, a richiesta degli aventi diritto, l'inumazione di detti resti mortali in fossa in apposito campo di inumazione.
- 8. Sull'esterno del contenitore dei resti mortali inconsunti da inumare dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto. E' consentito addizionare direttamente sui resti mortali inconsunti, nonchè nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione dei resti mortali inconsunti è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostenze biodegradanti.
- 9. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti ossei o dei resti mortali inconsunti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, e pertanto:
- deposizione nell'ossario comune delle ossa rinvenute a seguito di estumulazione ordinaria;
 - cremazione dei resti mortali inconsunti.

ART. 23 Tariffe

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nonchè quelle straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione.

ART. 24 Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare,



uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio dell'incaricato cimiteriale.

Capo V Cremazione

ART.25 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, dei resti ossei, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

ART. 26 Cremazione di cadaveri

- 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- 2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.



- 4. Dovrà essere resa dichiarazione all'Autorità Sanitaria competente che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse.
- 5. Gli aventi diritto hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della titolo, dichiarazione deali aventi ai fini del dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- 6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, è necessario il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

ART. 27 Cremazione di resti mortali e di resti ossei

- 1. I resti ossei ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2. La cremazione dei resti mortali inconsunti e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- 3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali inconsunti, per i quali vi è stato disinteresse dei familiari alle operazioni di esumazione ed estumulazione, verranno temporaneamente depositate in cimitero per un periodo di dodici mesi, ai fini della loro destinazione finale, a eventuale richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a



reato

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a disporre per la cremazione.

ART. 28 Urne cinerarie

- 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2. Le urne cinerarie da tumulare o da conservare per l'affidamento ai familiari devono essere di materiale resistente e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa onde evitare eventuale profanazione. Tali urne devono avere misure che indipendentemente dalla loro forma, siano inscrivibili in un parallelogramma le cui misure massime non eccedano le misure delle cellette cimiteriali e precisamente non dovranno superare le seguenti dimensioni: cm.28xcm.28xcm.45 di profondità.
- 3. Le urne da inumare e quelle contenenti le ceneri da disperdere possono essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

ART. 29 Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.37 del 23/12/2004.
- 2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n.37 del 23/12/2004, entro 30 giorni dalla consegna dell'urna.
- 3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- 4. Il soggetto affidatario ha la possibilità di rinunciare all'affidamento dell''urna. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia di altri affidatari.
- 5. In seguito a rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Nei casi citati può essere



richiesta da parte degli aventi diritto la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

6. Il trasporto delle urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato previa autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge Regionale n.37 del 23/12/2004.

ART. 30 Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

1. Tumulata:

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo in presenza di un feretro. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculo, è per il periodo concesso o residuo.

2. Inumata:

A richiesta dei familiari è possibile inumare l'urna in una fossa già concessa, mantenendo la scadenza della concessione in essere.

3.Oggetto di affidamento personale:

L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione abituale dell'affidatario, luogo di residenza, sotto diligente custodia, in luogo sicuro, confinato e stabile, lontana da fonti di calore, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, garantendone la non profanazione. L'affidatario è a conoscenza che personale del Comune o dell'U.S.L. appositamente incaricato della vigilanza e dei controlli potrà accedere al luogo di conservazione dell'urna cineraria, in qualsiasi momento e senza limitazioni. Ogni eventuale rimozione dal luogo di conservazione dell'urna cineraria è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 31 Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1.La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
- a)nel cinerario comune di cui all'art.80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- b)nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero suburbano, denominata "Giardino del Tempio" , previo pagamento della tariffa stabilita dalla Civica Amministrazione;
- c)in natura purchè a una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;



- d)nei laghi , nei torrenti o nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- e)in aree private purchè a una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 2.La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1 n.8), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada).

ART. 32 Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario o di dispersione delle ceneri, a richiesta degli aventi diritto, potrà essere realizzata apposita targa, individuale o collettiva riportante i dati anagrafici del defunto da collocarsi nell'area a tal fine individuata dalla Civica Amministrazione. L'onere della targa sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista per un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 33 Deposito provvisorio

1. E' consentito il deposito gratuito per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria in appositi locali presso il Cimitero suburbano. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ART. 34 Disposizione finale

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri, su richiesta degli aventi diritto possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate nel precedente articolato.

Capo VI Polizia dei cimiteri

ART. 35 Orario

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di cartelli



apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 36 Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 13 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3. Il custode può essere autorizzato dal dirigente del servizio di Polizia Mortuaria a far entrare con l'automezzo fino agli ingressi del cimitero restando inteso che il veicolo non può circolare all'interno del cimitero coloro che ne facciano motivata richiesta presentando eventuale documentazione comprovante la difficoltà motoria.

ART. 37 Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, o nei passaggi;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;



- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubbli citari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizza zione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o comme morazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale, ad eccezione degli spazi eventual mente a ciò appositamente destinati dal Comune.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 38 Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al custode ed al Comando dei Vigili Urbani.

ART. 39 Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe nei campi in terra possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ufficio Tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero e sulla base dei criteri generali fissati dalla Giunta Comunale.
- 2. Le epigrafi possono essere compilate in lingua italiana o in lingua francese, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano o francese.
 - 3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere



parimenti autorizzate.

- 4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 5. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 71.
- 6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, la cui altezza non dovrà mai superare cm.120 avendo inoltre cura chje non invadano le tombe e i passaggi attigui.

ART. 40 Fiori e piante ornamentali

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode , li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, anche attraverso operatori cimiteriali.
- 2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 41 Materiali ornamentali

- 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2. Il custode disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1º comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



T I T O L O III Concessioni

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 42 Sepolture private

- 1. Le sepolture private possono essere distinte in :
- a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (aree per costruzione, edicole, tombali);
- 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adequato ossario.
- 4. Il rilascio della concessione delle sepolture di cui al 1º comma è subordinato al pagamento delle relative tariffe. Per il rilascio delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività, di cui al comma 1 lettera b) che comprende aree per costruzione, edicole, tombali, possono essere consentite forme di rateizzazione da definirsi dalla Civica Amministrazione, con la previsione delle condizioni di decadenza dalla concessione, la quale dovrà comunque essere preceduta da formale diffida, qualora non siano rispettate le scadenze delle tare per un importo complessivo pari a 4/10 del valore della concessione stessa. In ogni caso, il saldo dovrà essere versato prima della presentazione all'Ufficio Edilizia della richiesta di rilascio del verbale di constatazione di regolare esecuzione dei lavori.
- 5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6. La concessione è stipulata con apposito atto, previa assegnazione dell'area o del manufatto.
- 7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della



concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentate pro tempore, i/le concessionari/e;
- -le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 9. Le concessioni di cui ai commi 1 lettera b, 2 e 3 sono riservate prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune nonchè, subordinatamente e limitatamente al Cimitero Suburbano di Aosta, sono altresì concesse a cittadini non residenti nel Comune di Aosta ma residenti in uno dei Comuni della Regione Valle d'Aosta. In ulteriore subordine possono essere concesse a cittadini non residenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)spostamento della residenza, protrattasi per almeno 10 anni nel Comune di Aosta, prima della richiesta;
- b)aver spostato la residenza, prima della richiesta, per ragioni di salute o di assistenza, quali, ad esempio, il ricovero in case di riposo, istituti di cura, ecc.;
- c)residenza di parenti (coniuge, figli, genitori, fratelli) in Aosta;
- d)antecedente sepoltura di altri stretti congiunti nello stesso cimitero in cui si chiede la concessione, vincolando lo spostamento delle salme dei congiunti nella tomba di famiglia a ultimazione della stessa.

ART. 43 Durata delle concessioni

- 1. La durata delle concessioni di cui all'articolo precedente è determinata dalla Civica Amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla legge.
- 2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda.
- 3. Allo scadere della concessione potrà essere presentata domanda di rinnovo. La durata del rinnovo e la relativa tariffa sono determinate dalla Civica Amministrazione.



ART. 44 Modalità di concessione

- 1. La sepoltura, individuale privata di cui al primo comma lettera a) dell'art. 42, può concedersi solo in presenza:
 - a) della salma per le aree rinnovabili individuali e per i loculi;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - c) delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 1º comma lettera b), 2º e 3º comma dell'art. 42, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Dette concessioni sono riservate secondo i criteri stabiliti al comma 9 dell'art.42.
- 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 45 Uso delle sepolture private (edicole e tombe di famiglia)

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2. Per famiglia del concessionario è da intendersi : il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale in 2º grado, gli affini in linea retta in 1º grado.
- 3. Per i collaterali oltre il 2º grado e gli affini oltre il 1º grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita richiesta da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione dovranno risultare di volta in volta in relazione alla documentazione presentata (stato di famiglia ovvero dichiarazione del titolare resa ai sensi della Legge 04.01.1968, nr. 15).
- 5. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 dei titolari del sepolcro,



depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare il permesso quando avesse fondata ragione di ritenere che le richieste celino intendimento di carattere speculativo.

- 6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
- 8. Il concessionario può usare della cessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 46 Manutenzione

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Le opere possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
- gli interventi di manutenzione ordinaria previa comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- gli interventi di manutenzione straordinaria previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 6.4.1998, n.11, al competente Ufficio Comunale.

ART. 47 Costruzione dell'opera - Termini

- 1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 42, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza.
- 2. Per giustificati motivi i termini di cui sopra possono essere prorogati per non oltre sei mesi.

Capo II Divisione, subentri, rinunce

ART. 48 Divisione, subentri

1. Più titolari di una stessa concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.



- 2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale irrevocabile o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tali casi, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7. In caso di decesso dei concessionari di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità de concessionari o non siano state lasciate disposizione ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e alla cremazione dei resti

ART. 49 Rinuncia a concessione - sepolture individuali

1. Quando a seguito di domanda dei familiari, una salma è rimossa da una sepoltura individuale a concessione temporanea o perpetua, per essere trasferita in altra sede, l'area, la nicchia, l'ossario o il loculo primitivo ritorna a disposizione del Comune, senza che abbia



luogo alcuna restituzione di somma e l'Amministrazione Civica potrà disporne liberamente.

2. La rinuncia ad una concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 50 Rinuncia a concessione di aree libere per tombe di famiglia

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In ogni caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma versata per la concessione.
- 2.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 51 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2º comma dell'art. 42, salvo casi di decadenza quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazionale superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.



4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 52

Rinuncia a concessione di manufatti per sepolture di famiglia della durata di anni 99 o perpetua.

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 1º comma lettera b) dell'art. 42, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazionale superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
- 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Capo III Decadenza, estinzione

ART. 53 Decadenza

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando, senza giustificati motivi, la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del di ritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 44, ultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.



- 47, non si sia provveduto all'ultimazione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 46;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Servizio di Polizia Mortuaria e degli Uffici Tecnici comunali competenti.

ART. 54 Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione,l'Ufficiale dello Stato Civile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Dopodiché il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.(3)

ART. 55 Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 43, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



T I T O L O IV Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri

Capo I Imprese e lavori privati

ART. 56 Accesso al cimitero

- 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda ai competenti uffici del Comune.
- 3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà darne comunicazione al custode.
- 4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
- 5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 36 e 37 per quanto compatibili.

ART. 57 Permessi per costruzione sepolture private.

- 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'organo comunale competente, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, le caratteristiche e tipologia architettonica del manufatto, i materiali da utilizzare, le dimensioni planovolumetriche.
- 3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere ritenuta dall'Amministrazione di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero; il controllo delle opere spetta all'Ufficio Edilizia.
 - 5. Per le particolari crescenti esigenze di spazi di sepoltura,



- l'Amministrazione Comunale si riserva la potestà di prescrivere tipologie costruttive diverse da quelle proposte, ai fini di utilizzare al meglio aree e volumi ancora disponibili.
- 6. Il titolo abilitativo per la costruzione di edifici funebri dentro e fuori terra, è la concessione edilizia, ai sensi dell'art. 60 della Legge regionale 6.04.1998, n. 11. Potrà farsi ricorso alla Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 61 lettera m) della stessa Legge qualora venga approvata apposita regolamentazione indicante le tipologie e caratteristiche delle soluzioni conformi.
- 7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, si richiamano le procedure di cui all'art. 46.
- 10. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla costruzione del manufatto.

ART. 58 Responsabilità

- 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 59 Recinzione aree - materiale di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale e spazi dati in concessione senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti entro il cimitero, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate a suo completo carico.



ART. 60 Introduzione e deposito di materiali

- 1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari di apertura al pubblico del cimitero, salvo diverse disposizioni. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4. Nei giorni festivi e nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 61 Orario di lavoro

- 1. L'orario di lavoro per le imprese è regolato dall'art.60, comma 1).
- 2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre, salvo particolare esigenze tecniche esplicitate all'Ufficio Tecnico Comunale che si riserva di accogliere.

ART. 62 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 63 Vigilanza

- 1. Il personale dell'Ufficio Edilizia privata e dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazione ed ai permessi rilasciati rispettivamente per propria competenza. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
- 2. L'Ufficio Edilizia accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.



ART. 64 Personale dei cimiteri

- 1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
 - 2. Altresì il personale comunale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste riguardo alla ubi cazione delle sepolture dei defunti o a quant'altro di propria competenza.
 - 3. Al personale comunale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.



T I T O L O V Disposizioni varie e finali

Capo I Disposizioni varie

ART. 65 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione comunale potrà destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti", che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 66 Registri sepolture cimiteriali

- 1. Presso il servizio di polizia Mortuaria sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri, possono essere tenuti, se del caso, con mezzi informatici.
- 2. I registri sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3. Ad ogni posizione nei registri corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 67 Annotazioni nel registro

- 1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura concessa in uso e ogni modificazione o cessazione relativa che si verifica.
 - 2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) l'indicazione della data della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la natura e la durata della concessione con la data di inizio della stessa;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della



concessione;

f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 68 Registri giornalieri delle attività cimiteriali

- 1. Il personale addetto alla custodia dei cimiteri è tenuto a redigere in doppio esemplare, secondo le istruzioni e nel rigoroso rispetto delle norme di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, i seguenti registri:
- a) registro delle operazioni cimiteriali(inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni);
 - b) registro generale delle cremazioni;
- c) registro dell'affidamento e della dispersione delle ceneri, nel quale deve essere evidenziato l'affidatario con descrizione del luogo di residenza dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato, oppure il luogo di dispersione delle ceneri.
- 2.Un esemplare dei medesimi registri dovrà essere consegnato, ad ogni fino d'anno all'ufficio addetto ai servizi di Polizia Mortuaria mentre l'altro sarà depositato nell'ufficio del custode. In base ai dati contenuti nei suddetti registri si procede all'aggiornamento dei registri di cui all'art. 66.
- 3. Il personale addetto alla custodia, oltre alla tenuta dei registri di cui al 1º comma, provvederà alla conservazione in modo cronologico delle bollette e dei permessi di sepoltura, degli ordini di servizio, dei permessi di esecuzione di lavori, delle autorizzazioni di posa e di ritiro di lapidi.

ART. 69 Scadenziario delle concessioni

- 1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.



Capo II Norme transitorie - disposizioni finali

ART. 70 Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con delibera consigliare nr. 114 dell'11 novembre 1949, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 71 Cautele

- 1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 72 Dirigente responsabile

1. Spetta ai competenti dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento.

ART. 73 Sepolture private a tumulazione pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, nr. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 74 Cimiteri frazionali

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono estese anche



ai Cimiteri frazionali di Signayes e Arpuilles-Excenex, dando atto che i relativi specifici regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale rispettivamente con verbale n.92 del 24.06.1957 e n.20 del 03.03.1954, e successivamente integrati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 158 del 08.10.1957 e n.308 del 02.10.1991, rimangono in vigore per le parti non in contrasto e compatibili con il presente Regolamento e con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n.285 del 10.09.1990) e in particolare:

- a) Nei Cimiteri frazionali di Signayes e di Arpuilles-Excenex, rispettivamente autorizzati con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n.1447 -Div.Sanità del 02.01.1957 e n.223 Div.Sanità del 04.08.1953, vengono inumate e tumulate le salme di persone che appartenevano, per residenza, alla frazione stessa, e per origine, se decedute altrove, qualora i parenti ne facciano istanza al Comune, nonchè coloro che casualmente decedano nella frazione, senza che venga richiesto il trasporto altrove della salma.
- b) Il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche nei cimiteri frazionali nonchè, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura del tipo a pagamento (loculo, area decennale rinnovabile, ossario) anche a non residenti deceduti fuori Comune nel caso in cui vi sia:
- spostamento della residenza prima del decesso dovuto a motivi di salute o di assistenza (quale: ricovero in casa di riposo, istituto di cura,ecc.);
- residenza dei parenti (coniuge, figli, fratelli) del defunto in Aosta o nelle frazioni ove è situato il Cimitero;
- antecedente sepoltura di altri stretti congiunti nello stesso cimitero nel quale si chiede la sepoltura;
- giustificato ed accertato motivo per il quale il Sindaco medesimo ritenga di concedere l'autorizzazione stessa.

ART.75 Sanzioni Amministrative

- 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.9, comma 2, della Legge Regionale 23.12.2004, n.37.
- 2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al Sistema Penale), e successive modifiche ed integrazioni.

ART.76 Informazione ai Cittadini

1. Il Comune di Aosta promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulla diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni sono divulgate mediante il sito del Comune di Aosta.



NOTE

(1 - cfr. art.8 - 9 - 10) Testo originario, abrogato con deliberazione Consiglio Comunale n.79 del 27.06.2003 che approva il Regolamento Comunale per il Trasporto Funebre :

ART. 8 Modalità del trasporto e percorso

- 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3. Nessun altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 9 Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri

- 1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. 2578 del 25.10.1925.
- 2. Il Comune provvede ai trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, le cui modalità sono espressamente previste dall'apposito disciplinare regolante l'affidamento alla Ditta concessionaria.
- 3. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6°.
- 4. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19/3 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, nella misura stabilita dalla tariffa quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro



Comune o Stato.

- 5. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi, dei resti anatomici e parti di cadavere con relative casse di contenimento, distinte per prodotti abortivi e resti anatomici.
- 6. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
- 7. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

ART. 10 Trasporti gratuiti ed a pagamento

- 1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa determinata dal Comune e rilevabile nel disciplinare regolante l'affidamento del relativo servizio alla ditta Concessionaria;
 - b) gratuiti, per i defunti le cui famiglie risultino in comprovato stato di indigenza o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2 cfr.art.29) Testo originario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 09.03.2000, annullato con decreto Co.Re.Co. n.253 dell'11.05.2000.

ART. 29 Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che provvederà al relativo smaltimento.
- 2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, o a Istituti benefici purchè i materiali siano in buono stato di conservazione rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.



- 4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (3 cfr.art.51,2° comma) Testo originario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 09.03.2000, annullato con decreto Co.Re.Co. n.253 dell'11.05.2000:
- " 2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune".



Riferimenti normativi:

- T.U.LL.SS. 1265/1934 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
- Regolamento Comunale di Igiene e Sanità deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 4 maggio 1959 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3530/2 del 19 maggio 1961.
- Legge Regionale 70/1982 Esercizio delle funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica, di medicina legale, ecc..
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
- Circolare 24/1993 di integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria.
- Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998, Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta.
- D.P.R. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127.
- Circ. 10/2000 di integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 27.12.2000 n.392 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 28.2.2001 nr. 26.
- Legge 130/2001 disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
- D.P.R. 254/03 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Decreto legislativo 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Legge Regionale 37/2004 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.